

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RICHIESTA DI ESENZIONE DAL VINCOLO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE PER L'INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO C2.1.

Nr. Progr. **40**
Data **09/03/2017**
Seduta NR. **9**
Titolo **6**
Classe **2**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *NOVE* del mese di *MARZO* alle ore *13:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	N
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	N
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO, TOLOMELLI VANNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICHIESTA DI ESENZIONE DAL VINCOLO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE PER L'INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO C2.1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata del comparto C2.1 in località Martignone (tra la Via Emilia e il Comparto 4);
- con atto a ministero Dott. Federico Rossi, Notaio in Bologna, in data 27.07.2006 rep. 51410/19261 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica relativa all'approvazione del Piano sopraccitato, nella quale era prevista la realizzazione di 2.335,00 mq. per edilizia convenzionata, la cui esecuzione è regolata dall'art. 9 della convenzione stessa;
- con Prot. 11928 del 19.06.2008 è stata presentata una Variante al Piano sopraccitato, i cui termini di pubblicazione e presentazione delle osservazioni sono terminati in data 12.04.2009, ed entro tali termini non sono state depositate istanze;
- in data 03.11.2007 con lettera Prot. n. 19869 la Ditta ICEA IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, componente del Consorzio attuativo del comparto C2.1, ha presentato una proposta di convenzione per la sua quota di edilizia residenziale finalizzata alla realizzazione di n. 2 edifici residenziali (lotto 21 e 22);
- in data 28.04.2009 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'impresa ICEA srl per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale convenzionata in località Martignone, in attuazione dei dispositivi previsti dal Piano Particolareggiato C2.1 del PRG;
- in data 01.03.2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'avviso della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2009;
- in data 08.10.2014 il Signor G.F. e la Sig.ra S.D., per come identificati nel documento allegato depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico, hanno acquistato l'appartamento e l'autorimessa assoggettati alla Convenzione per la realizzazione di Edilizia Residenziale del Comparto C2.1. del previgente P.R.G. di cui sopra, con Rogito Notaio Dott. MALAGUTI ANTONIO Repertorio n. 38746 del 08.10.2014, riportante gli estremi catastali delle suddette unità immobiliari;

Considerato che:

- in data 17.02.2017 con Prot. n. 3376 e successiva precisazione in data 03.03.2017 con Prot. n. 4494 i Signori come sopra identificati hanno depositato una richiesta di svincolo dall'Art. 10 della convenzione caratteristica di edilizia residenziale convenzionata, motivando quale grave sopraggiunto motivo la separazione consensuale e conseguente separazione dei beni;

- l'Art.10 sopramenzionato cita:

“ART. 10

(Vincoli)

Ai sensi della vigente normativa, gli acquirenti degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un quinquennio dalla data di acquisto/consegna, utilizzandolo come abitazione principale, stabilendovi la residenza del proprio nucleo familiare, entro 6 mesi dell'avvenuta consegna.

Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o l'alienazione dell'alloggio.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio può essere autorizzata dal Comune su richiesta del proprietario quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi.

Trascorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'alloggio, ovvero nel primo quinquennio nel caso di autorizzazione Comunale, e fino alla scadenza della Convenzione, l'alienazione dell'alloggio è sottoposta alla determinazione del prezzo definita al precedente art. 9; la locazione dovrà avvenire ad un canone concertato.

In forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del Soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione. Negli atti del trasferimento o di assegnazione degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente Convenzione.”;

Ritenuto sussistano i gravi e sopravvenuti motivi per l'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di autorizzare ai Sigg. G.F. e S.D., come sopra identificati, lo svincolo dall'art. 10 della Convenzione di Edilizia Residenziale del Piano Particolareggiato C2.1 del previgente P.R.G., per sopraggiunti gravi motivi familiari alle seguenti condizioni:
 - che l'appartamento e l'autorimessa siano intestati ad una sola parte e che questa ivi mantenga la residenza;
 - nel caso non sia possibile la condizione precedente, l'eventuale vendita dovrà avvenire ad un acquirente avente le medesime caratteristiche contemplate nella Convenzione per l'Edilizia Residenziale, ad un prezzo pari a quello d'acquisto maggiorato dell'indice ISTAT - FOI calcolato dalla data del rogito d'acquisto alla data del rogito di vendita;
- 2) Di trasmettere a questa Amministrazione, pena la nullità della compravendita, copia del rogito e delle caratteristiche possedute dalla nuova proprietà acquirente;
- 3) Di trasmettere copia della sentenza di separazione a conferma del grave motivo;
- 4) Di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di procedere agli atti conseguenti;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **40** del **09/03/2017**

AREA TECNICA

OGGETTO

RICHIESTA DI ESENZIONE DAL VINCOLO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE PER L'INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ALL'INTERNO DEL COMPARTO C2.1.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 08/03/2017 ANSALONI ALDO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 40 DEL 09/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 23/03/2017